

La Costituzione italiana – art. 3

Principi fondamentali

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. [XIV](#)] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. [29 c. 2](#), [37 c. 1](#), [48 c. 1](#), [51 c. 1](#)], di razza, di lingua [cfr. art. [6](#)], di religione [cfr. artt. [8](#), [19](#)], di opinioni politiche [cfr. art. [22](#)], di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.